



**COMUNE DI SCHEGGINO**  
AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

## **COPIA** DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **34** DEL **26-03-2021**

N. **95** del Registro Generale

**OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO SALVATORI BROKER - RICHIESTA INDAGINE DI MERCATO**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **marzo**;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<p><b>VISTO</b> il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107</p> <p><b>VISTO</b> il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;</p> <p><b>VISTA</b> la legge 15 maggio 1997, n. 127;</p>
---

RILEVATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- all'interno dell'amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica della materia anche a causa di una serie di cessazioni di rapporto di lavoro dovute a procedure di mobilità, cessazioni per messa a riposo e dimissioni volontarie;
- pertanto, il comune di Scheggino si trova ad affrontare una situazione di carenza di personale in particolare nel servizio che si occupa del contezioso e della gestione dei sinistri;
- si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazione;

RITENUTO pertanto opportuno continuare ad usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione e dei sinistri in corso;

ATTESO che sia l'ANAC nella linee guida n. 4 del 01.03.2018 che la pacifica giurisprudenza amministrativa concordano sull'interpretazione che il principio di rotazione può trovare una limitazione esclusivamente nel caso in cui sia fornita una puntuale e stringente motivazione circa le ragioni che sorreggono la scelta di un riaffidamento al contraente uscente, in particolare si osserva che "La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

ATTESO che: - la Società Salvatori Broker , cura direttamente i rapporti, per quanto riguarda le coperture assicurative, con i legali delle parti coinvolte nei vari contenziosi, con i periti e liquidatori delle varie compagnie nonché con i danneggiati e danneggianti nei sinistri aperti; - che la stessa società ha una totale e approfondita conoscenza delle questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate professionalità;

ATTESO altresì che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a che così dispone: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ...;

ATTESO che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procacciatori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'ente, (per tutte Corte Dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n. 179/2008A Depositata in Segreteria il 17/04/2008: Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. “puro” (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti);

CHE di conseguenza, anche un eventuale maggior ribasso sulla provvigione del broker che potrebbe, in potenza, derivare da un confronto concorrenziale non porterebbe beneficio alcuno all'interesse pubblico risolvendosi in una mera diversa suddivisione di tale voce di costo tra procacciatore esterno e procacciatore interno all'organizzazione aziendale della Compagnia assicuratrice;

CHE sarebbe, quindi, necessario limitare la valutazione delle potenziali offerte sulla sola scorta del miglioramento degli aspetti tecnici;

VALUTATO che il contribuente uscente ha svolto l'incarico affidato con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

VISTI l'art. 26 commi 1 e 3 della L. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa € 18.200,00 annui, e che pertanto l'importo contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è inferiore all'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del d.l.s. 50/2016 di € 40.000,00;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto del servizio in questione alla SALVATORI BROKER uscente, si basa sulle seguenti motivazioni

- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dal Comune con l'assistenza e la consulenza della suddetta società SALVATORI BROKER;
- le provvigioni, secondo gli usi di mercato, sono a carico delle compagnie assicuratrici, le quali hanno già quotato i premi tenendo conto di tali provvigioni; infatti il broker trattiene, ottenuto il pagamento dei premi dal Comune, la propria provvigione nel momento in cui opera il riversamento dei premi alle diverse compagnie, pertanto, con riferimento alle polizze assicurative attualmente stipulate dal Comune DI SCHEGGINO, l'affidamento del servizio in oggetto alla SALVATORI BROKER non comporterà ulteriori costi per l'ente;
- la Società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, quindi per quanto su esposto, opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker per un periodo di anni tre e cioè fino al

CONSIDERATO inoltre che l'affidamento di tale servizio al broker uscente trova giustificazione nella considerazione che il servizio espletato nell'affidamento precedente è stato eseguito in maniera compiuta, precisa, efficace, infatti, grazie alla consulenza del broker nella redazione dei capitolati di gara, il Comune ha conseguito apprezzabili economie di spesa;

RITENUTO congruo procedere ad un affidamento diretto del servizio alla ditta SALVATORI BROKER ai patti e condizioni come stabiliti dal disciplinare d'incarico all'uopo predisposto e conservato agli atti;

DATO ATTO che:

- la società SALVATORI BROKER ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- con particolare riferimento all'art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 (assenza di condanna per reati),;
- con particolare riferimento all'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 (assenza di violazioni gravi,

RITENUTO quindi che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo dei controlli del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### DETERMINA

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 a seguito della procedura) - per i motivi tutti di cui in premessa qui integralmente richiamati - alla Società SALVATORI BROKER, il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, per il periodo di anni tre con decorrenza dal 12/04/2021 al 30/04/2023, alle condizioni di cui al Disciplinare d'incarico conservato agli atti;

DARE ATTO che le commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo sono le seguenti: - sulle polizze RC auto: 5.5%; - sulle polizze diverse da RC auto: 11.5%;

DARE ATTO che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa € 18.200,00 annui, importo contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. é inferiore all'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 di € 40.000,00;

RIBADIRE che il servizio del presente affidamento è svolto senza alcun onere per il Comune;

AUTORIZZARE e richiedere all'operatore economico l'esecuzione d'urgenza del contratto già a partire dal prossimo, per i motivi di cui in premessa;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

## **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, li 26-03-2021.

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

### **A U T O R I Z Z A**

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. .... a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

---

## **N. 210 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 22-04-2021 al 07-05-2021

Dalla Residenza Municipale, li 22-04-2021

**IL RESP. SERVIZIO**  
f.to ISIDORI ROBERTA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 22-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)